IL PREMIO DI RISULTATO: L' APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SOSTITUTIVA E LA CONVERSIONE IN WA NEL 2026 (DIFFERENZE DI NETTO). IL NETTO E IL COSTO DELLE DUE MODALITÀ.

x) selezione di flexible a rimborso/che non ha solidarietà al 10%/e non impatta su detrazioni;

x) ipotesi di dipendente/industria fino 15 / operaio / imponibile fiscale 21000 +premio / P.D.R. di 2000 (a imponibile previdenziale/e imposta sostitutiva all' 1%);

presenza di sole detrazioni art 13/regionale al 2%/comunale allo 0,8%;

presenza di ud art. 1c6 207 24;

Legge 199 25-bilancio 26

Art. 1 c8 /c9 legge 199 25 (legge bilancio 2026)

8. All'articolo 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «negli anni 2025, 2026 e 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025».

9. Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

Testo in gu/legge 199 25 art. 1 c8/c9/legge 199 25

Detassazione premi di produttività

La legge di bilancio 2025 -legge 207 24-all'articolo 1 co. 385 aveva previsto, per il triennio 2025 – 2027, in relazione alla detassazione dei premi di produttività la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nel limite annuo di € 3.000 e per i lavoratori che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di riferimento hanno prodotto redditi da lavoro dipendente non superiori ad € 80.000. La legge di bilancio 2026 ha apportato modifiche al comma 385(legge 207 24) prevedendo al comma 9(legge 199/25):

• un'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% limitatamente al 2025;

• per gli anni 2026 e 2027 è prevista un'imposta sostitutiva su premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili pari all'1% entro un limite di importo pari ad € 5.000.

Nota bene

nel 25:

x) previsione della legge 76 25(art 5) se P.D.R. da utili/in esecuzione da cc 2 livello (art. 51 l.dgs. 81 15) / quota qualificata di utili (almeno 10% ai dipendenti) / tetto detassazione a 5000 euro / 5% imposta sostitutiva;

norma non prorogata nel 2026.

x) nel 28-3000 tetto /10% aliquota - strutturale

Articolo 5

Distribuzione degli utili

Testo in vigore dal 10 giugno 2025

1. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva disciplinata dal citato comma 182 è elevato a 5.000 euro lordi. Restano ferme le disposizioni dei commi da 183 a 189 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

Legge 76 25 art. 5

199 25/legge bilancio 2026-(art 1 c8/c9)

Anni - 2026 2027

Tetto detassazione 5000(al netto dei contributi c/dipendente -es 9.19%- al lordo dell'1%/imposta sostitutiva) / imposta sostitutiva 1%

Sia P.D.R. da indicatori / sia P.D.R. da utili

2028- tetto 3000/ imposta sostitutiva al 10% (norma strutturale)

Anno-2026	Tetto 5000 Aliquota 1% / 1053-imposta sostitutiva Se reddito dipendente /fino 80mila (ap-es. 2025); -vedi circolare 28 ade 2016;	Premi da +datori/+ cc 2 livello/+periodi maturazione/cc 2livello utili e indicatori; al netto del 9,19(contributo c/dipendente) / al lordo di 1% (1053); codice 1053/f24 reddito dipendente art. 49 c1/pensioni 49c2/ P.D.R. al 5%v ap 25/retribuzione convenzionale esteri/ reddito estero non tassato in Italia (dip non residente/e percepisce reddito estero) / anche parte esente impatriati/docenti (5 e 18-reddito - effettivo);

	Se P.D.R. + datori nel 2026 con conguaglio art. 23c4 dpr 600 73/anche 2112 /1406-unico criterio di tassazione o tassazione ordinaria / o sostitutiva; possibile rovesciare premio da tassazione ordinaria/a 1%-sostitutiva (o viceversa) / anche in dr	presso + datori; x) **Nota bene** datore ha gestito tutto 25/procede in forma automatica alla detassazione nel 26; x) se non gestisce tutto anno 2025-su richiesta dipendente con comunicazione reddito anno precedente
27	Tetto 5000 Aliquota 1 Se reddito dipendente ap /fino 80mila /es. 26	Al netto 9,19 / al lordo di 1% Comprende anche P.D.R. a 1%
28	Tetto 3000/anno 2028 Aliquota 10% Se reddito dipendente ap/fino 80mila/es. 27	Al netto 9,19 / al lordo di 10% Comprende anche P.D.R. a 1%

Dopo legge bilancio 26 legge 208 15

Articolo 1

Commi 182-191 Regime fiscale lavoratori dipendenti: premi produttività

Rubrica non ufficiale|Testo in vigore dal 23 agosto 2022

182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. (1) (5) (6) (7) (8)

183. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del

presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. (1)

184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2019/1238; (4)

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182. (2)

185. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

186. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno

precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. (1)

187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.

189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici. (3)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 160, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017.

(2) Il presente comma inserito dall'art. 1, comma 160, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017, è stato così modificato dall'art. 1, comma 161, L. 27.12.2017, n. 205 con decorrenza dal 01.01.2018.

(3) Il presente comma prima modificato dall'art. 1, comma 160, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza dal 01.01.2017, è stato poi così sostituito dall'art. 55, D.L. 24.04.2017, n. 50 con decorrenza dal 24.04.2017, convertito in legge dalla L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.

(4) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 16, comma 11, D.lgs. 03.08.2022, n. 114, con decorrenza dal 23.08.2022.

(5) Ai sensi dell'art. 1, comma 63, L. 29.12.2022, n. 197 con decorrenza dal 01.01.2023, per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui presente comma, è ridotta al 5 per cento.

(6) Ai sensi dell'art. 1, comma 18, L. 30.12.2023, n. 213 con decorrenza dal 01.01.2024, per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui al presente comma, è ridotta al 5 per cento.

(7) Ai sensi dell'art. 1, comma 385, L. 30.12.2024, n. 207 con decorrenza dal 01.01.2025, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, ~~2026 e 2027~~, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui al presente comma, è ridotta al 5 per cento.

(8) Ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 30.12.2025, n. 199 con decorrenza dal 01.01.2026, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui al presente comma, erogati negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l'aliquota ridotta all'1 per cento.

Anno 2026-

dipendente con solo detrazioni art 13/ ud (art. 1/c6 legge 207 24) / regionale al 2%/ comunale allo 0,8%/industria fino 15/operaio.

2)21000/con P.D.R. di 2000 a contribuzione (es 9,19%/v industria fino 15) e 1% (1053/codice tributo);

reddito dipendente		21000		21000
imposta lorda	23%			4830
detraz	coniuge		0	
	figlio		0	
	art 13		2550,769	
			2550,77	
imposta netta				2279,23
detraz c6		fino capienza		1000
				1279,23
		reg	2%	420
		com	0,80%	168
		netto		19132,77
		netto pdr		1798,03
				20930,80

2000	imp previdenziale premio		
9,19%	183,8		
	1816,2	1%	18,162
	netto		1798,038

CU 2027 redditi 2026

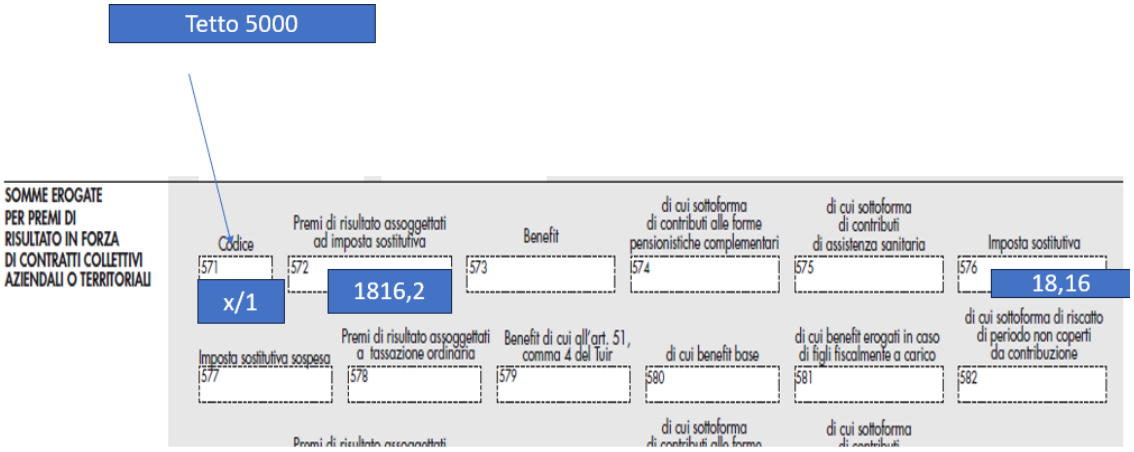

1/21.000

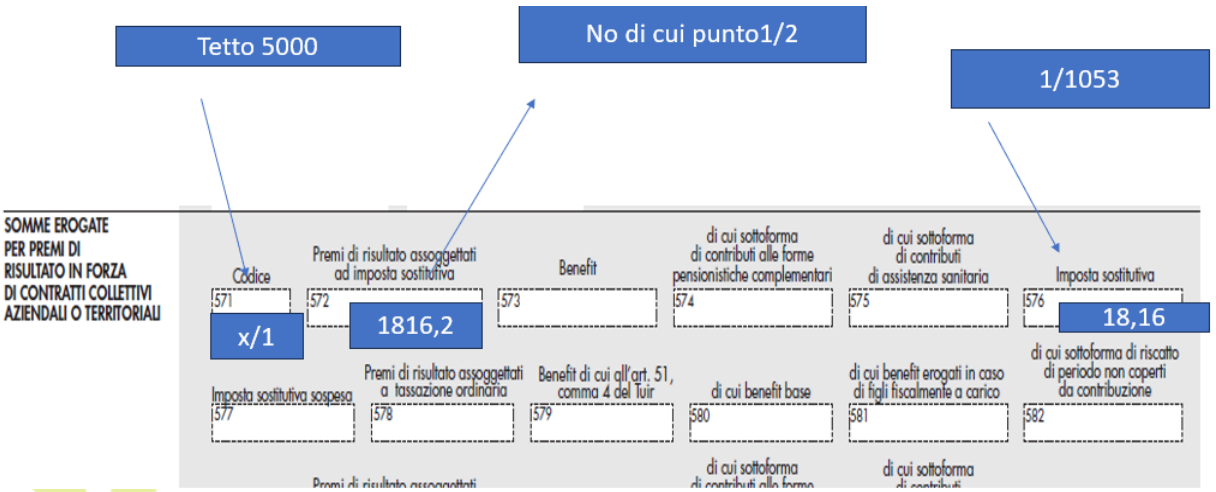

		imp prev= tra 1/ e ord		
2000	imp previdenziale premio			
9,19%	183,8			
	1816,2	1%	18,162	1053
	netto		1798,038	

Netto / 20930,80

2) 21000 a imponibile fiscale +2000 flexible welfare (es. art. 51 c2 lett f bis/es libro testo figlio che frequenta scuola secondaria di 1 grado);

cc 2 livello (es. aziendale/art. 51 d.lgs. 81 15) / deve prevedere la clausola di conversione/il dipendente volontariamente converte;

reddito dipendente		21000		21000
imposta lorda	23%			4830
detraz	coniuge		0	
	figlio		0	
	art 13		2550,769	
			2550,77	
imposta netta				2279,23
detraz c6		fino capienza		1000
				1279,23
		reg	2%	420
		com	0,80%	168
		netto		19132,77

		19132,77	21000/imp fiscale/imposta lorda/detraz 13 /ud/reg com-netto 19132,77
		2000	piu 2000/wa/no solid 10/ no erosione detrazione
		21132,77	

Wa/ flexible /a rimborso senza contributo di solidarietà del 10%/e che non erode detrazioni/esempio rimborso libri testo figlio (beneficiario figlio-art.12 c4 ter) /art. 51c2 lett f bis tuir (es. spesa sostenuta 2500/rimborso per 2000)

il rimborso è esente fiscalmente e previdenzialmente

art. 51c2 lett. f bis

Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare	- Asili nido
	- Servizi di babysitting
	- Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore
	- Università e Master
	- Libri di testo scolastici e universitari

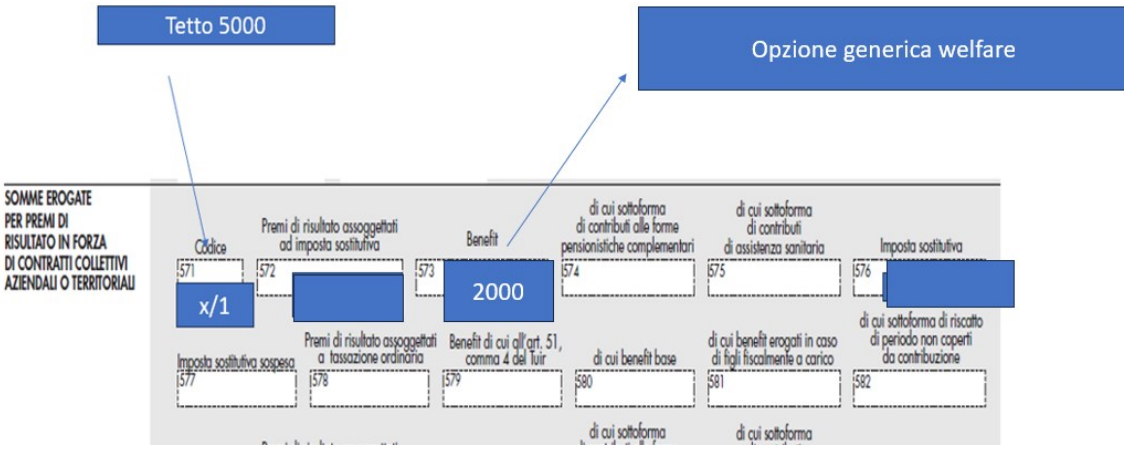

> potere di acquisto del welfare rispetto al P.D.R. a 1% di 201,97;

x) 201,97/2000=10,09%

	premio /2000 flexible	P.D.R. /2000 a contribuzione e 1% (1053); netto	differenza
21000+2000	21132,77-netto anno	20930,80-netto annuale	201,97 / differenza netto-
	premio /2000 flexible	Anno 2025/2000 a contribuzione e 5% (1053); netto	
21000+2000	21132,77-netto annuale	20858,16-netto annuale	274,61/differenza netto

x= se il premio fosse stato erogato nel 2025 /tetto detassazione a 3000/con imposta sostitutiva al 5%

x)2000 meno 9,19 meno 5%=1725,39;

	imp prev	2000	
		meno 9,19%/183,8	
1053		5%	90,81
		netto	1725,39

Netto annuale

19132,77+1725,39=20858,16;

la imposta sostitutiva all' 1%/ del 2026 / dà un maggiore potere di acquisto di 72,648 rispetto alla imposta sostitutiva del 5% di anno 2025 (caso quesito);

				netto
		pdr /contrib /5		20858,16
	21000	2000		

	P.D.R. /2000 a contribuzione e 1% (1053); netto	Anno 2025/2000 a contribuzione e 5% (1053); netto	differenza
21000+2000 premio	20930,80	20858,16	
			72,64
Il P.D.R. ad imposta sostitutiva/ha contribuzione c/dipendente (oltre che c ditta) / ha imposta sostitutiva di IRPEF regionale comunale/non ribassa le detrazioni art. 13/non ribassa né fa perdere il cuneo c4 c 6 legge 202- 24 / non è colpito dalle addizionali regionali e comunali; x)il costo tra P.D.R. a tassazione ordinaria/e P.D.R. ad imposta sostitutiva è identico; Esempio: 2000 - retribuzione lorda; + 2000 / x30,68 (contributo c/ditta per industria fino 15 / operaio) = 613,6; totale costo = x) 2613,6			

					pdr a 1					pdr a 5	
						26				25	
						2000				2000	
						9,19%	183,8				
						1816,2				1816,2	
						1%	18,162			5%	90,81
						netto	1798,038			netto	1725,39
			x		72,648						
			x	costo	2000		2000				
					30,68%		613,6				
x	ometto premi inail						2613,6				
	imponibile/tasso/ad amnil										
			x	cuneo			815,562				888,21

Anno 2026

Cuneo / dato P.D.R. a contribuzione e 1% nel 2026

Costo / 2613,6 Netto / 1798,03

Differenza costo / netto - cuneo 815,66

	pdr a 1					pdr a 5	
	anno	26			anno	25	
		2000				2000	
		9,19%	183,8				
		1816,2				1816,2	
		1%	18,162			5%	90,81
netto			1798,038			netto	1725,39
costo	2000		2000				
	30,68%		613,6				
			2613,6				
cuneo	costo /netto		815,562				888,21

Nel caso di welfare

Costo 2000 / netto 2000;

	costo datore	Netto dipendente	Cuneo
2000 flexibile	2000	2000	O
2000 P.D.R. /1%	2613,6	1798,038	815,56
Differenza P.D.R. a 1/ welfare	613,6	201,962	815,56

Come si vede la conversione in welfare del P.D.R. determina un maggiore netto per il dipendente/e una riduzione dei costi aziendali;

norma / tabelle - per inquadrare il caso.

Decreto del Presidente della Repubblica|22 dicembre 1986| n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

[Testo post-riforma del 2004]

TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche - CAPO I Disposizioni generali

Articolo 13 Altre detrazioni Testo in vigore dal 1 gennaio 2025

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro.

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Articolo 11

Determinazione dell'imposta

Testo in vigore dal 1 gennaio 2026

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento. (4)

Costo datore/

= se pdr/tassazione ordinaria e se pdr detassabile/

Inserisco solo oneri sociale es industria fino 15-operaio/ no inail

TABELLA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Validità dal 1/1/2025	Totale Tempo indeterminato	Totale Tempo determinato		Dettaglio delle aliquote														Addizionale ASPI Tempo determinato	Carico dipendente					
		Primo contratto	Stagionali e Assunti in sostituzione	Ivs	Addizionale IVS	ASPI	Add. ASPI Art. 25 L. 845/78	IDIS	Tfr	Cuaf	Cig	Cisoa	Cigs	Malattia	Maternità	Fondo integrazione salariale	Fondo solidarietà di settore	Primo contratto	Ivs	Addizionale IVS	Fondo integrazione salariale	Fondo solidarietà di settore	Cigs	Totale
Industria in genere fino a 15 dipendenti. Csc 1.XX.XX Ca 1S e Csc 1.13.06 - 1.13.07 - 1.13.08 Ca 3N, 1S (1) (2) (3) (5) (6) (7) (37) (38)																								
Dirigenti	36,15	37,55	-	33,00	-	1,310	0,300	-	0,400	0,680	-	-	-	-	0,460	-	-	1,400	9,190	-	-	-	-	9,190
Operai	39,87	41,27	39,87	33,00	-	1,310	0,300	-	0,200	0,680	1,700	-	-	2,220	0,460	-	-	1,400	9,190	-	-	-	-	9,190
Impiegati, Equiparati, Intermedi	37,65	39,05	37,65	33,00	-	1,310	0,300	-	0,200	0,680	1,700	-	-	-	0,460	-	-	1,400	9,190	-	-	-	-	9,190
Lavoratori a domicilio	39,87	41,27	-	33,00	-	1,310	0,300	-	0,200	0,680	1,700	-	-	2,220	0,460	-	-	1,400	9,190	-	-	-	-	9,190
Viaggiatori e Piazzisti	37,43	38,83	37,43	33,00	-	1,310	0,300	-	0,200	0,680	1,700	-	-	-	0,240	-	-	1,400	9,190	-	-	-	-	9,190

X- P.D.R. a contribuzione e 1 % = costo di P.D.R. a tassazione ordinaria-entrambi incisi da oneri sociali (es 30,68%) a carico ditta/oltre che da premio INAIL (omesso negli esempi/costo INAIL);

X- il P.D.R. convertito in welfare-ha costo minore solo 2000/non essendo inciso da contributo c/ditta e premi INAIL;

Fonti:

- legge 208 15/c182 c189

- DM 25 3 2016

- circolare 28 ADE 2026

- circolare 5 ADE 2018

Legge bilancio 2026 c8/c9.

Fonte Sole 24 ore:

Sono 9.114 i contratti di produttività attivi al 15 gennaio, di cui l'88% di tipo aziendale (8.073) mentre 1.041 sono contratti territoriali. Il numero di lavoratori beneficiari indicato è pari a 2.653.251, di cui 2.067.652 riferiti a contratti aziendali e 585.599 a contratti territoriali. Il valore annuo medio del premio è di 1.712,78 euro lordi annui - si tratta di 107 euro in più rispetto alla media rilevata nella precedente rilevazione al 15 dicembre 2025-, di cui 1.790,29 euro riferiti a contratti aziendali e 1.186,69 euro a contratti territoriali.

I dati sono contenuti nell'aggiornamento al 15 gennaio 2026 del report "Deposito contratti" del ministero del Lavoro, con la novità che per effetto della legge di Bilancio nel 2026 si applica un'aliquota secca ridotta all'1%, con l'importo massimo del premio incentivato fiscalmente salito fino a 5mila euro lordi per i dipendenti del settore privato titolari di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell'anno precedente. Beneficiano della cedolare secca dell'1% anche i contratti che prevedono la partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa.

A questo proposito va ricordato che nel 2025, invece, si applicava l'aliquota del 5% - che era stata dimezzata rispetto alla precedente cedolare secca del 10% con la Manovra per il 2023 e confermata nella legge di Bilancio per il 2024 e nella legge di Bilancio per il 2025 - fino a un massimo di 3mila euro lordi, incrementabili a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Tornando ai 9.114 contratti che risultano attivi a metà gennaio, 7.348 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 5.792 di redditività e 5.115 di qualità, mentre 904 prevedono un piano di partecipazione e 6.222 prevedono misure di welfare aziendale. Resta forte il divario territoriale, considerando che nella distribuzione geografica il 71% dei contratti attivi è al Nord, il 17% al Centro e il 12% al Sud. Per settore di attività economica il 64% dei contratti attivi coinvolge i Servizi, il 35% l'Industria, l'1% l'Agricoltura. La dimensione aziendale coinvolta rispecchia il sistema produttivo caratterizzato da un larghissima prevalenza della piccola e piccolissima impresa: il 46% dei contratti riguarda aziende con numero di dipendenti inferiore a 50, il 38% realtà produttive con un numero di dipendenti maggiore uguale di 100, il 16% con un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99.

A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo